

R.G. N. 788/10 f2

TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA
SEZIONE VII
DECRETO EX ART. 591 bis C.P.C.

IL GIUDICE Dr. Daniele Bianchi, visti gli atti ed i documenti della procedura, sentite le parti intervenute all'odierna udienza,

rilevato che non è stata chiesta la vendita diretta da parte del giudice

rilevato che i creditori hanno chiesto di procedersi alla vendita

e circa la pubblicità, in aggiunta all'inserimento sul portale del Ministero della Giustizia in un'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche", se sarà operativo al momento della vendita, hanno chiesto:

- di fare la pubblicità solo su siti internet gestiti direttamente dal creditore (con conseguente fondo spese di € 200,00)
- di fare la pubblicità solo su siti internet www.astegiudiziarie.it, e CAMBIO CASA.it e GENOVA OGGI NOTIZIE. IT, e sui siti gestiti dalla A Manzoni & C S.p.A., ossia www.immobiliare.it, www.entitribunali.it, www.genova.repubblica.it (con conseguente fondo spese di € 650,00)
- di fare la pubblicità oltre che su siti internet anche sul quotidiano il Secolo XIX (con conseguente fondo spese di € 1.900,00)
- di fare la pubblicità oltre che su siti internet anche sul quotidiano il La Repubblica (con conseguente fondo spese di € 1.200,00)
- di fare la pubblicità oltre che su siti internet anche sui quotidiani il Secolo XIX e La Repubblica (con conseguente fondo spese di € 2.500,00)
- di fare pubblicità porta a porta nel vicinato con comunicazione da mettere nella cassetta delle lettere a cura di astegiudiziarie.it (incremento del fondo spese di € 680,00)
- di fare, tenuto conto dell'elevato valore del bene messo in vendita, un video tour dell'immobile (incremento del fondo spese di € 1.000,00)

DELEGA

Al compimento delle operazioni di vendita ai sensi dell'art. 591 bis cpc per la durata di due anni e sei mesi

Dott. Ssa Laura Laura

E gli assegna a titolo di fondo spese corrispondente alla sopra scelta effettuata a carico del creditore SPS

DISPONE

- che il primo tentativo di vendita venga fissato entro mesi tre dalla data odierna;
- che il delegato provveda ad estrarre copia di tutti gli atti e documenti nel fascicolo dell'esecuzione, che rimarrà depositato presso la Cancelleria del Tribunale.
- che non essendoci i presupposti di cui all'art. 503 c.p.c. si provveda alla sola vendita senza incanto;
- che il delegato provveda almeno 45 giorni prima della data fissata per la vendita alla pubblicità sul portale del Ministero della giustizia in un'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche" se sarà operativo al momento della vendita, ed alla pubblicità nella forma scelta dai creditori procedenti come sopra riportato;
- in caso di più offerte, sia pari o superiori al prezzo base sia inferiori al prezzo base ma non oltre di un quarto, si terrà in ogni caso la gare fra tutti gli offerenti partendo dall'offerta più alta;
- che nel caso in cui il creditore onerato non provveda a versare al delegato il fondo spese, la pubblicità verrà effettuata in nome e per conto del delegato da parte di SOVEMO;

- che il prezzo di vendita è quello indicato in perizia e che nella pubblicità deve essere specificato che non saranno prese considerate valide offerte inferiori di oltre un quarto a tale prezzo e che le offerte valide inferiori al prezzo saranno prese in considerazione solo se non vi siano altre offerte e se il delegato ritiene che ad una vendita successiva non si potrà ottenere un prezzo superiore;
- che solo per le vendite con prezzo base superiore ad Euro 500.000 possa essere previsto un pagamento rateale in due tranches del 50% del prezzo l'una.
- che il ricavato della vendita venga versato su un conto corrente aperto presso la banca:
Paradise
- che le offerte vengano presentate presso lo studio del delegato e vengano esaminate, immediatamente dopo l'apertura delle buste, presso questo Palazzo di Giustizia - piano III, aula 46. Negli stessi locali verranno tenuti pure la gara tra gli offerenti e l'eventuale incanto;
- che il delegato rediga semestralmente una relazione sullo stato delle operazioni delegate, invitandolo ad inviare gli atti delegati e la relazione semestrale anche per via telematica con firma digitale;
- che, immediatamente dopo l'aggiudicazione, il delegato predisponga la bozza dell'ordine di liberazione sottoponendola al GE per la firma;
- predisponga progetto di distribuzione della somma ricavata comunicando al perito l'avvenuta aggiudicazione ed il relativo prezzo, affinché quest'ultimo possa avanzare istanza di liquidazione ai sensi dell'art. 161 III co. disp. att. cpc;
- che si attenga alla nuova normativa di cui al D.L. 83 del 27/6/2015 e succ.mod.

Dispone che il delegato in caso di PRIMA vendita deserta

- comunichi, immediatamente dopo, l'esito negativo della vendita con deposito di relazione (relazione di vendita deserta) in Cancelleria con apposizione di firma digitale ed utilizzazione del sistema del Processo civile telematico;
- proceda senza necessità di ulteriori autorizzazioni a nuova vendita con ribasso del prezzo a norma di legge, fissando la data di vendita non oltre tre mesi dalla data della precedente. Il delegato è autorizzato sin d'ora a richiedere al creditore sopra indicato, senza ulteriore autorizzazione, integrazione del fondo spese, da versarsi nel termine di 30 gg. dalla richiesta, nella misura ritenuta necessaria;

- Dispone che il delegato in caso di SECONDA ULTERIORE vendita deserta

- comunichi, immediatamente dopo, l'esito negativo della vendita con deposito di relazione (relazione di vendita deserta) in Cancelleria con apposizione di firma digitale ed utilizzazione del sistema del Processo civile telematico;
- proceda senza necessità di ulteriori autorizzazioni a nuova vendita con ULTERIORE ribasso del prezzo del 25%, fissando la data di vendita non oltre tre mesi dalla data della precedente. Il delegato è autorizzato sin d'ora a richiedere al creditore sopra indicato, senza ulteriore autorizzazione, integrazione del fondo spese, da versarsi nel termine di 30 gg. dalla richiesta, nella misura ritenuta necessaria; dopo il quarto tentativo di vendita la riduzione del prezzo deve essere del 50%.

Nomina custode dell'immobile SOVEMO srl, con i seguenti compiti:

- a segnalare eventuali necessità di urgente manutenzione, incassando, se dovuti, eventuali canoni a carico degli occupanti;
- intimare tempestiva disdetta di eventuali contratti di locazione o comunque di godimento dei beni, laddove esistenti;
- accompagnare eventuali interessati all'acquisto a visitare i beni, curando di fissare orari differenziati e adottando ogni più opportuna cautela per evitare un contatto tra i medesimi;
- curare le formalità di pubblicità come sopra disposte anticipando – in caso di mancato versamento del fondo spese da parte del creditore onerato – i relativi costi, con diritto di ripetizione;
- fornire ogni utile informazione a eventuali acquirenti in ordine alle modalità della vendita e alle caratteristiche e consistenza del bene, inserendo nelle pubblicità commerciali il proprio recapito telefonico

- redigere sintetico verbale della visita all'immobile che deve rimanere segretato presso il custode fino all'aggiudicazione e poi depositato insieme all'incartamento del decreto di trasferimento
- provvedere a dare esecuzione all'ordine di liberazione del bene ai sensi del nuovo testo dell'art. 560 c.p.c. con le seguenti modalità:
- il custode può eseguire direttamente l'ordine di sgombero perché il nuovo testo dell'art. 560 c.p.c. prevede l'attuazione da parte del custode senza le forme di cui all'art. 605 c.p.c.;
- non è più necessaria l'apposizione della formula esecutiva all'ordine di liberazione;
- le notifiche di tutti gli atti ed i documenti di cui all'art. 560 c.p.c. devono essere eseguite tramite ufficiale giudiziario;
- insieme all'ordine di liberazione deve essere notificato il precetto; non deve essere dato un termine superiore ai trenta giorni dalla notifica dell'ordine di liberazione per il rilascio dell'immobile da parte degli occupanti;
- non è necessario un primo accesso ma vi sarà un unico accesso con la forza pubblica per la liberazione dell'immobile; il custode potrà avvalersi di uno o più ausiliari (fabbro, medico, veterinario) da lui stesso nominati; non è necessaria la presenza all'accesso di un ufficiale giudiziario o di un cancelliere salvo che per le particolarità del caso il delegato la ritenga necessaria;
- l'intimazione al ritiro dei beni mobili rimasti nell'immobile liberato entro 30 giorni se l'esecutato non è presente deve avvenire con notifica tramite ufficiale giudiziario.

Manda alla Cancelleria di avvisare il delegato e il custode del conferimento del presente incarico.
Ordina che il procedente provveda a notificare il presente provvedimento ai creditori e non comparsi di cui all'art.498 cpc, entro gg 20 da oggi.

Genova, li

Il Giudice dell'Esecuzione
Daniele Bianchi